



DDL S. 2735
Semplificazione della normativa agricola
ed agroalimentare

Osservazioni di Confagricoltura

21 settembre 2011

Il disegno di legge S. 2735 di semplificazione della normativa agricola, risponde alla esigenza più volte manifestata, da parte delle imprese agricole, di attenuazione del peso del vincolo burocratico e della necessità di semplificazione degli adempimenti a carico dei datori di lavoro.

Pertanto, la presente nota rappresenta un contributo, a fini collaborativi, per una migliore riuscita dell'iniziativa.

Relativamente alle disposizioni previste dal disegno di legge si osserva:

Art. 1 – Disposizioni in materia di imprenditore agricolo professionale

La norma è finalizzata a definire il rapporto tra le funzioni attribuite alle Regioni in tema di IAP e quelle esercitate dall'INPS. La disposizione mira a sottrarre alle Regioni il compito di accertare i requisiti per la concessione della qualifica, demandando ad essa una funzione di controllo.

La fissazione dei criteri per il riconoscimento della qualifica viene invece devoluta alla competenza statale e rinviata ad un D.P.C.M. da emanarsi entro 3 mesi dall'entrata in vigore della legge.

Con l'approvazione di tali norme, divengono prive di effetto le disposizioni (legislative o amministrative) emanate in questi anni dalle Regioni per definire e meglio specificare i requisiti per essere IAP.

La norma appare condivisibile nella parte in cui riconosce all'INPS, rispetto alle Regioni, una autonomia di accertamento coerente con il principio costituzionale che riserva a livello nazionale la materia previdenziale. Tuttavia la delega ivi contenuta ad un successivo DPCM per disciplinare i criteri per l'attribuzione della qualifica IAP è finalizzata ad incidere sulla stessa definizione della figura professionale, che invece non dà adito a particolari problematiche. Peraltro tale delega viene affidata in costanza dell'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo n. 99 del 2004 (di rango superiore al DPCM) che rinvia di fatto alla disciplina regionale per la definizione del requisito della capacità professionale.

Art. 2 – Assunzioni da parte di gruppi di imprese agricole

La disposizione riconosce la diffusione, in agricoltura, di rapporti di lavoro instaurati tra singoli lavoratori ed una pluralità di datori di lavoro facenti capo allo stesso gruppo o riconducibili ad uno stesso proprietario o nucleo familiare. Per meglio adeguare la norma alla realtà agricola emergente, si fa presente che le aziende agricole possono essere anche collegate da un contratto di rete (L. n. 33 del 2009). Si prospetta, pertanto, l'opportunità di inserire al comma 1, capoverso 3-bis, dopo le parole: "affinità entro il secondo grado", le seguenti:

“nonché collegate da un contratto di rete ai sensi dell’articolo 3, comma 4-ter, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito dalla legge 9 aprile 2009, n. 33”.

Art. 10 – Autorizzazione alle emissioni in atmosfera degli essiccatoi

Gli impianti di essiccazione di cereali ubicati nelle aziende agricole, prima dell’entrata in vigore del decreto legislativo n. 152 del 2006, erano esclusi dal regime autorizzativo, mentre successivamente sono stati equiparati alle lavorazioni manifatturiere alimentari ed assoggettati ad autorizzazione generale o ordinaria, a seconda delle dimensioni.

La quasi totalità degli impianti di proprietà delle aziende agricole è distribuita tra Piemonte e Lombardia, che rappresentano le regioni più attive nella produzione di cereali, con particolare riferimento al riso, per un totale di circa 3.000 impianti di essiccazione.

Di seguito si riporta una tabella riepilogativa del numero di impianti presenti nelle province di maggior interesse e la relativa potenza media installata.

Provincia	n. impianti	Potenza media installata [kW]
Milano Lodi e Monza Brianza	400	30
Alessandria	150	70
Novara	900	700 ÷ 1100
Vercelli	1300	700 ÷ 1200

In merito all’autorizzazione alle emissioni atmosferiche per gli essiccatoi, il decreto legislativo n. 152 del 2006, così come modificato dal decreto legislativo n. 128 del 2010, evidenzia la seguente situazione: gli impianti preesistenti alla data di entrata in vigore del d.lgs. 152/06 devono adeguarsi alle relative disposizioni entro il 1° settembre 2013 (con presentazione della domanda entro il 31 luglio 2012); gli impianti nuovi sono già soggetti alla nuova disciplina.

Dal punto di vista tecnico, analizzando la situazione dei nuovi impianti, emergono diverse difficoltà nel rispettare i valori di emissione imposti dalla normativa vigente, problemi che risultano anche più pressanti per i vecchi impianti che dovranno adeguarsi con costi molti elevati, a fronte di emissioni di polveri localizzate, lontane dai centri abitati e di breve durata, vista la natura stagionale del processo.

Le principali variabili che influiscono sulle caratteristiche chimico-fisiche delle emissioni in atmosfera di questa tipologia di impianti sono il quantitativo trattabile di cereali (in volume o in peso) per unità di tempo ed il tipo di combustibile utilizzato (gas o gasolio).

Mancando un protocollo specifico, emerge l'impossibilità di effettuare un corretto campionamento per verificare che le concentrazioni in uscita delle polveri e delle altre sostanze presenti nei fumi (ossidi di azoto, ossidi di zolfo, anidride carbonica, ecc.), rispettino i limiti di legge.

In particolare, si riscontrano difficoltà nell'individuazione della fase del processo di essiccazione più idonea per effettuare un campionamento rappresentativo, essendo la concentrazione delle polveri legata fortemente al contenuto di umidità del materiale ed essendo notoriamente poco significativo un campionamento fatto in corrispondenza di regimi transitori (fasi di accensione e spegnimento), a causa della non completa combustione in tali condizioni, con conseguenti squilibri nella composizione dei fumi.

Ulteriore problema di non facile ed immediata risoluzione è rappresentato dal carattere diffuso delle emissioni negli impianti di essiccazione.

In questi impianti le emissioni di polveri, oltre che dal camino, provengono da diverse sezioni aperte (coclee, tramogge di carico, ecc.) che compongono la struttura dell'impianto stesso ed in corrispondenza delle quali risulta di fatto impossibile effettuare un campionamento.

Va evidenziato come tali condizioni si ripresentino pressoché identiche al variare della dimensione delle aziende agricole, poiché questa variabile non determina di fatto una diversificazione della tecnica colturale, delle macchine e delle attrezzature meccaniche impiegate, essendo il tutto condizionato dall'esigenza di effettuare tutte le operazioni colturali nei tempi opportuni per la buona riuscita della coltivazione, dalla semina alla raccolta-essiccazione.

Pertanto, le emissioni di polveri prodotte da questa tipologia di impianti sono legate maggiormente alla volumetria dell'impianto. Per cui andrebbero evitati riferimenti alla potenza termica installata tenendo comunque conto che la maggioranza degli impianti presenti nelle aziende agricole dell'area risicola, quella maggiormente interessata al problema, hanno tipicamente una potenza installata variabile tra 800.000 kcal/h e 1.000.000 kcal/h (corrispondenti a 698 kW e 1.163 kW rispettivamente).

La deroga dovrebbe, pertanto, riguardare gli impianti stagionali di essiccazione di prodotti agricoli in dotazione delle imprese agricole di cui all'art. 2135 del codice civile che non lavorano per più di 90 giorni l'anno, **evitando qualsiasi**

riferimento alla potenza, dato che tale parametro non caratterizza in alcun modo la fattispecie degli impianti presenti nelle aziende agricole.

Si propone, pertanto, di sostituire l'articolo 10 del DDL con il seguente:

Art. 10
(Emissione in atmosfera degli essiccatoi agricoli)

1. All'allegato IV (Impianti e attività in deroga) alla parte quinta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, Parte I (Impianti ed attività di cui all'articolo 272, comma 1), dopo la lettera z), aggiungere la seguente:

“z-bis): impianti stagionali di essiccazione di prodotti agricoli in dotazione delle imprese agricole di cui all’art. 2135 del codice civile che non lavorano per più di 90 giorni l’anno.”

Art. 19 – Semplificazione in materia di contratti agrari

La disposizione mira a definire quali Organizzazioni sono legittimate ad assistere le parti nella sottoscrizione degli accordi ex art. 45 L. 203/82, limitandole a quelle *“rappresentate direttamente al CNEL”*.

La disposizione non è condivisibile, tenuto conto che l'attuale articolo 45 della legge n. 203 del 1982 legittima all'assistenza derogatoria le organizzazioni maggiormente rappresentative a livello nazionale nel settore agricolo, senza alcuna ulteriore specificazione in ordine ai parametri per valutare tale maggiore rappresentatività.

Peraltro, il riferimento alla presenza in seno al CNEL, non rappresenta un parametro, né a livello normativo né giurisprudenziale, per acclarare il peso rappresentativo di una Organizzazione che viene espresso invece da un insieme di elementi (diffusa e capillare presenza sul territorio, stipulazione dei CCNL, assistenza in controversie individuali e collettive di lavoro, etc.) da valutarsi in relazione al particolare momento storico in cui la rappresentatività è rilevata.

Infine, il secondo periodo dell'articolo consente alle Organizzazioni anche di avvalersi delle società di servizi da esse costituite, con ciò *“svilendo”* il ruolo sindacale proprio dell'assistenza prestata agli associati: anche questa parte della disposizione dunque appare censurabile.

Si prospetta, pertanto, l'opportunità di sopprimere l'articolo 19 del disegno di legge.

Art. 20 – Norme in materia di prelazione e riscatto agrario

La disposizione introduce il requisito generalizzato dell'iscrizione nel registro delle imprese, tenuto dalle Camere di Commercio, da almeno due anni, ai fini dell'esercizio del diritto di prelazione o di riscatto agrari di cui all'articolo 8 della legge n. 590 del 1965. Al riguardo, si fa presente che attualmente detto requisito è previsto solo per le società agricole formate da coltivatori diretti, mentre non è previsto per le persone fisiche.

Art. 26 – Razionalizzazione delle procedure di assegnazione dei terreni pubblici ad uso agricolo

La disposizione è finalizzata a privilegiare gli imprenditori IAP e le società coltivatrici dirette (persone fisiche) qualora, alla scadenza dei contratti di affitto o delle concessioni amministrative relative a terreni demaniali o appartenenti al patrimonio indisponibile, essi abbiano manifestato interesse all'acquisizione del bene in via temporanea partecipando alla licitazione privata o trattativa privata.

Il principio contenuto della norma è condivisibile, ma dovrebbe essere esteso anche alle società agricole qualificate imprenditori agricoli professionali (IAP), di cui all'articolo 1, comma 3, del d.lgs. n. 99 del 2004.

Art. 31 - Disposizioni in materia di acquacoltura

Al **comma 4** risulta utile precisare che l'utilizzo dell'acqua al fine di produzione di energia sia considerata attività agricola connessa. Si propone, pertanto, di aggiungere, in fine, il seguente periodo: "**Detta attività è considerata attività agricola connessa a tutti gli effetti.**".

Al **comma 6**, è opportuno precisare che le disposizioni sulla semplificazione debbano riguardare anche le autorizzazioni allo scarico delle acque in uscita dagli impianti di acquacoltura. Si propone, pertanto, di aggiungere, in fine, le seguenti parole: "**nonché delle autorizzazioni allo scarico delle acque in uscita dagli impianti di acquacoltura.**".